

In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011 al cui interno è contenuto il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, che entrerà in vigore a partire dal 7 ottobre 2011.

Come già anticipato con la nostra informativa dello scorso aprile, molte sono le novità introdotte dal nuovo regolamento. Tra le più significative vi è l'abrogazione dell'ormai storico elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, contenuto nell'allegato al D.M. del 16 febbraio 1982 e l'introduzione di un nuovo elenco costituito da 80 attività, alcune riprese dallo storico elenco, altre di nuova istituzione.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

| n° | attività | classificazione D.M. 16/02/1982 | Modifiche introdotte dal nuovo regolamento |
|--|---|---|---|
| Attività 65 (ex attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982) | Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | La precedente classificazione non imponeva limiti di superficie lorda in pianta, faceva riferimento esclusivamente alla capienza del locale. | Il nuovo regolamento introduce un nuovo parametro per la classificazione dell'attività: la superficie lorda in pianta del locale. Altra grande novità è l'esclusione dalle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle manifestazioni temporanee. |
| Attività 66 (ex attività 84 del D.M. 16 febbraio 1982) | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; strutture turistico ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggio turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | L'elenco allegato al D.M. del 16 febbraio 1982 includeva esclusivamente le strutture ricettive al chiuso. | Viene introdotto l'obbligo di presentazione di esame dei progetti per i titolari di attività ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi). |
| Attività 70 (ex attività 88 del D.M. 16 febbraio 1982) | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili complessivamente superiori a 5.000 kg. | Non si faceva alcun riferimento alle quantità di merci e materiali combustibili presenti all'interno dei locali adibiti a deposito. | Viene introdotto anche un controllo sui quantitativi di materiali e merci combustibili stoccati (per il quale dovrà essere fatto un calcolo del carico di incendio). |
| Attività 71 (ex attività 89 del D.M. 16 febbraio 1982) | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | La precedente normativa fissava il limite di addetti a 500 persone. | Il limite di persone presenti all'interno dei locali viene abbassato a 300 persone. |
| Attività 75 (ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982) | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram, ecc.) di superficie superiore a 1000 mq. | Per tutte le autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a 9 posti auto era necessaria la richiesta di parere di conformità antincendio presso il Comando Provinciale VV.F. | La classificazione delle autorimesse, con il nuovo regolamento, viene fatta sulla base della superficie di pertinenza dell'attività anziché sul numero di posti auto. |
| Attività 77 (ex attività 94 del D.M. 16 febbraio 1982) | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri. | Gli edifici venivano classificati sulla base della loro altezza in gronda. | Il nuovo regolamento classifica gli edifici sulla base della altezza antincendio. |
| Attività 78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. | Trattasi di nuove attività che in precedenza non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |
| Attività 79 | Interporti con superficie superiore a 20.000 mq | | |
| Attività 80 | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. | | |

Viene inoltre confermata la classificazione di ciascuna attività in 3 categorie (*categoria A, B e C*) in relazione alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Per ciascuna delle categorie è prevista una disciplina differente che, in estrema sintesi e sulla base delle informazioni al momento disponibili, è riportata nello schema seguente:

| | <i>categoria A attività a rischio basso</i> | <i>categoria B attività a rischio medio</i> | <i>categoria C attività a rischio elevato</i> |
|---|--|--|---|
| <i>Presentazione istanza per l'esame dei progetti c/o il Comando Provinciale V.V.F. di competenza</i> | Per le attività incluse in questa categoria non è prevista la presentazione di progetto. Tuttavia, qualora una attività classificata a rischio basso presenti particolari complessità, il titolare può presentare istanza di parere di conformità presso il Comando Provinciale V.V.F. di competenza. | I titolari delle attività sono tenuti alla presentazione, presso il Comando Provinciale V.V.F. di competenza, di istanza per l'esame dei progetti di nuove costruzioni o costruzioni esistenti qualora siano state apportate modifiche che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza. Resta valida la presentazione di istanza di deroga qualora le attività presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi. I titolari delle attività possono richiedere al Comando Provinciale V.V.F. competente l'esame preliminare dei progetti di particolare complessità ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. | |
| <i>Richiesta di visite durante la realizzazione dell'opera</i> | Viene introdotta la possibilità, per i titolari delle attività, di richiedere al Comando Provinciale V.V.F. competente visite tecniche da effettuarsi nel corso della realizzazione dell'opera. | | |
| <i>Presentazione di SCIA</i> | I titolari delle attività sono tenuti alla presentazione presso il SUAP del Comune di competenza, prima dell'avvio dell'attività, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) la quale verrà poi trasmessa al Comando Provinciale V.V.F. di competenza per la verifica della completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati. | | |
| <i>Sopralluoghi dei funzionari V.V.F.</i> | Il Comando Provinciale V.V.F. di competenza effettuerà sopralluoghi a campione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e rilascerà, su richiesta, il verbale dell'accertamento tecnico. | Il Comando Provinciale V.V.F. di competenza effettuerà sopralluoghi, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e rilascerà, accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). | |

I titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi incluse nel nuovo elenco e già in possesso di C.P.I., alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno espletare gli adempimenti prescritti dalla nuova procedura per il rinnovo, ossia presentare presso il Comando Provinciale V.V.F. di competenza una dichiarazione nella quale si attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza in essere.

I titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi incluse nel nuovo elenco e già in possesso di Parere di Conformità favorevole alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento dovranno presentare, prima dell'avvio dell'attività, apposita S.C.I.A. presso il SUAP del Comune di competenza.

Per le attività esistenti incluse nel nuovo elenco prive di C.P.I. e di Parere di Conformità favorevole rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, i titolari dovranno espletare i prescritti adempimenti (sintetizzati nello schema allegato) entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Le effettive modalità di presentazione delle istanze, il contenuto e la documentazione da allegare non sono ad oggi note, ma saranno disciplinate con apposito Decreto del Ministero degli Interni, pertanto prima dell'effettiva applicazione del D.P.R. 151 si dovrà attendere l'emanazione dei Decreti Attuativi.